



**SCHEDA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI
 RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO 2012/2013**
 a cura di Raffaele Manzoni

Il/La sottoscritto/a
 nato/a a (prov.....) il residente
 in insegnante di ruolo (1) (cl. di
 concorso) titolare presso la Scuola di
 dall' a.s. con decorrenza giuridica dal immesso in ruolo ai sensi
 con decorrenza economica dal ai sensi del DPR 445/2000, così come
 modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.1.2003 n. 3

N.B.: Per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, nella compilazione della graduatoria interna d'istituto ai fini dell'individuazione del soprannumero, il punteggio è raddoppiato, così come avviene per il trasferimento a domanda sui solo posti richiesti per il sostegno.

In pratica il punteggio (indicato nella scheda con la lettera B/II, si determina raddoppiando il numero degli anni di servizio prestati sul sostegno con il possesso del titolo di specializzazione perché, per quanto attiene alla valutazione del servizio preruolo per il quale si attribuiscono (per la sola compilazione della graduatoria interna per la rilevazione dei soprannumerari e non per il trasferimento a domanda) 3 punti per i primi 4 anni e punti 2 per ogni di servizio dal quinto in poi, solo con il raddoppio degli anni si può realizzare tale calcolo. A titolo esemplificativo anni 8 di servizio preruolo sul sostegno, riconoscibile per la carriera, e prestato con il possesso del titolo di specializzazione, danno titolo al seguente punteggio: anni 4x3 punti 12 + anni 4x2 punti 8, per un totale di punti 20. Lo stesso calcolo si effettua per il raddoppio del punteggio per il servizio prestato sulle piccole isole, nei paesi in via di sviluppo, nelle scuole carcerarie e, per la scuola elementare, nelle scuole di montagna.

Nell'ipotesi in cui un docente abbia svolto un servizio preruolo riconoscibile ai fini della carriera del tipo misto, vale a dire, anni su posto comune o di sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione per il quale non si effettua alcun raddoppio del punteggio, ed anni su sostegno pre ruolo riconoscibile per la carriera, con il titolo di sostegno, si effettua un calcolo separato del servizio complessivo pre ruolo e di quello specifico su posti di sostegno con il titolo, sommando, poi, i due punteggi separatamente calcolati. Esempio: un docente ha prestato servizio pre ruolo su posto comune di anni 6 ed anni 6, per periodi diversi, su sostegno con titolo di specializzazione.. Lo stesso avrà diritto al seguente punteggio: servizio pre ruolo complessivo anni 12. Punteggio: anni 4x3 punti 12 + anni 8x2 punti 16, punteggio pre ruolo complessivo, punti 28. Punteggio sui soli anni di sostegno: anni 4x3 punti 12 + anni 2x2 punti 4 per complessivi punti sul sostegno di 16 punti. Il punteggio totale sarà di punti 28 (pre ruolo complessivo) + punti 16 (anni sul sostegno con il titolo) ai fini del raddoppio degli anni, punti 44.

DICHIARA:

Da compilare a cura dell'interessato	Anni	Punti	Validazione del Dirigente
<p align="center">TITOLI I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO Lettera A) e Lettera A1) Per i servizi descritti di seguito si attribuiscono punti 6 per ogni anno</p> <p>di aver prestato il seguente servizio nel ruolo di attuale appartenenza.</p> <p>Il ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola dell'infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado; d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica. Nella valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda. Qualora il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni. In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di servizio per decorrenza economica nel ruolo di attuale appartenenza ed anni derivanti da retroattività giuridica coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (p. 6 per ogni anno) - nell'anzianità di servizio non si tiene conto dell'anno scolastico in corso;</p> <p><input type="checkbox"/> n.....n.anni. di servizio derivanti dalla restitutio in integrum operata a seguito di un giudicato</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni. relativi al periodo di durata del corso di dottorato di ricerca o della borsa di</p>

Totale Punteggio servizio lettera B/I		
Lettera B/II	ANNI	
Si attribuiscono punti 3 per ogni anno sino al quarto, e punti 2 per ogni dal quinto in poi		
Dichiara di aver prestato il seguente servizio pre-ruolo		
<input type="checkbox"/> n.....anni riconosciuti o riconoscibili ai fini della carriera (D.L.vo 370/1970)
<input type="checkbox"/> servizio militare di leva o per richiamo alle armi o servizio equiparato, prestato in costanza di rapporto di impiego, per il seguente periodo
<input type="checkbox"/> n. anni su posti sostegno senza il possesso del titolo di specializzazione
<input type="checkbox"/> n.....anni di servizio pre-ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole
<input type="checkbox"/> (per titolari di sc. primaria) n.....anni di servizio pre-ruolo prestato in scuole uniche o di montagna
<input type="checkbox"/> (per titolari di sostegno): n....anni servizio pre-ruolo su posti curricolari
<input type="checkbox"/> (per titolari di sostegno): n....anni servizio pre-ruolo su posti di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione
<input type="checkbox"/> (per titolari sc. media e secondaria): n....anni servizio nel ruolo e nel preruolo degli insegnanti di scuola primaria e/o dell'infanzia
<input type="checkbox"/> (per titolari sc.infanzia e primaria): n....anni servizio nel ruolo e nel preruolo degli insegnanti di scuola media e/o secondaria superiore
<input type="checkbox"/> n....anni servizio nel ruolo e nel preruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica
<input type="checkbox"/> n....anni servizio di ruolo e preruolo prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6 giugno 2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
(per la scuola secondaria di II°) n.....anni con comando nella sc. secondaria II° dopo la nomina in ruolo nella scuola media(p. 3 per ogni anno)
<input type="checkbox"/> n.....anni di servizio effettivo, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, nelle piccole isole
<input type="checkbox"/> (per i titolari di sc. primaria) n....anni di servizio di ruolo prestato in scuole uniche o di montagna. Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
<input type="checkbox"/> (per i titolari sul sostegno o posti speciali): n....anni di servizio di ruolo prestati su posti di sostegno con il possesso del titolo di specializzazione
<p><i>Si computano con questa modalità servizi non di ruolo che sono riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera ai sensi del D.L.vo n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo 297/94, e di cui si forniscono i principali richiami:</i></p> <p>1) per i docenti della scuola secondaria si valutano i servizi pre-ruolo prestati nelle scuole statali e parificate dello stesso ordine. Non si valuta il servizio prestato nelle scuole parificate e legalmente riconosciute, né nelle attuali scuole paritarie.</p> <p>Si valuta altresì il servizio prestato negli educandati femminili statali;</p> <p>2) per i docenti di ruolo della scuola primaria si valuta il servizio come insegnante elementare non di ruolo prestato nelle scuole elementari statali e negli educandati femminili statali, o nelle scuole parificate, o nelle scuole popolari, sussidiate e sussidiarie. Si valuta altresì il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali con nomina approvata dal Provveditore agli Studi. Non si valuta il servizio prestato nel doposcuola delle scuole elementari;</p> <p>3) per i docenti della scuola dell'infanzia, gli stessi servizi valutati per i docenti della scuola primaria,</p> <p>4) il servizio militare o il servizio civile sostitutivo prestato in costanza di rapporto d'impiego);</p> <p>4) il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;</p> <p>5) il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell'insegnamento della religione cattolica;</p> <p>6) i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nell'Unione Europea (Legge n. 101 del 6.6.2008) A. fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi (novità introdotta dal contratto sulla mobilità 2010 inserita in nota alle tabelle di valutazione dei titoli);</p> <p>7) per i docenti della scuola media e secondaria superiore, il servizio di ruolo e pre- ruolo prestato nella scuola primaria e dell'infanzia;</p> <p>8) per i docenti di ruolo della scuola primaria e dell'infanzia, il servizio di ruolo e pre-ruolo prestato nella scuola media;</p>		

<p>9) servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2000. Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe il punteggio per la continuità nella stessa scuola.</p> <p>Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali.</p> <p>Bisogna tenere presenti le seguenti condizioni per la valutazione del servizio pre-ruolo:</p> <p>a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).</p> <p>b) per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55, in relazione alle norme contenute nell' art. 527 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, il professore deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive.</p> <p>c) per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74, in relazione a quanto stabilito dall'art. 7 della legge 19.3.1955, n. 160 al docente deve essere attribuita la qualifica.</p> <p>d) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.</p> <p>Altri servizi valutabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell'assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975 (art. 485 del D.L.vo 297/94); ● servizio prestato come contrattista all'università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali; ● servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l'opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d'impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio (art. 84 del DPR 417/74); ● servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. E' necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l'intera del corso ed abbia riportato la qualifica; ● servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media. Non è invece ammesso il riconoscimento del doposcuola nelle scuole elementari in quanto gestiti dai Patronati Scolastici le cui funzioni erano di preminenza di ordine assistenziale e ricreativo e solo in minima parte didattico. ● servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all'estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri. 			
<p>Totale anni di servizio di cui alla lettera B/II e relativo punteggio complessivo Punti 3 per ogni anno sino al quarto, e punti 2 per ogni dal quinto in poi</p>	ANNI	PUNTI	
<p style="text-align: center;">Lettera B/3</p> <p>(per la scuola primaria): di aver prestato:</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di servizio effettivo di ruolo come specialista per l'insegnamento della lingua straniera dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98, di cui: <input type="checkbox"/> n..... anni nell'ambito del plesso di titolarità, <input type="checkbox"/> n.....anni al di fuori del plesso di titolarità,</p> <p>.....</p> <p>(0,5 punti ovvero 1 punto, per ogni anno, a seconda se il servizio è stato prestato o meno nel plesso di titolarità)</p>	ANNI	PUNTI	
<p>Punteggio servizi lettera B3</p>		PUNTI	
<p style="text-align: center;">Lettera C)</p> <p style="text-align: center;">Punteggio per la continuità nella stessa scuola</p> <p style="text-align: center;">Punti 2 per ogni anno sino al quinto e punti 3 per ogni anno dal sesto in poi</p> <p><input type="checkbox"/> di aver prestato n.....anni di servizio di ruolo nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità</p> <p><input type="checkbox"/> di aver prestato n.....anni di servizio nella sede (comune) di attuale titolarità senza soluzione di continuità (ulteriori p. 1 per ogni anno non coincidente con quelli attribuiti per la continuità nella stessa scuola)</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di servizio effettivo prestati nella stessa scuola, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, nelle piccole isole</p> <p><input type="checkbox"/> n.....anni di servizio effettivo nello stesso comune per anni diversi da quello prestato nella stessa scuola indicato in precedenza, dopo la nomina nel ruolo di appartenenza, nelle piccole isole</p> <p>- la continuità si calcola a decorrere dall'assegnazione della sede definitiva con esclusione, quindi, degli anni che pur prestati nella stessa scuola corrispondano a servizi resi in sede provvisoria. E' noto, infatti, che le immissioni in ruolo avvengono su sede provvisoria e che la sede definitiva è ottenuta solo in seguito alla partecipazione alla mobilità con ovvia decorrenza dall'anno scolastico successivo. Per gli anni precedenti consultare la tabella n. 2 nel seguito riportata;</p> <p>- il punteggio per continuità non si cumula, per lo stesso anno scolastico, con l'eventuale punteggio attribuito per la continuità nel comune ove è ubicata la scuola di attuale titolarità);</p>	ANNI	PUNTI	

<p>- negli istituti con corsi diurni e serali, la continuità va riferita alla diversa tipologia di organico;</p> <p>- dall'a.s. 2003/2004 viene riconosciuta la continuità del personale docente titolare di posti di sostegno nella scuola secondaria di II grado (D.O.S.) relativamente alla sede di servizio. L'introduzione nell'a.s. 1998/99 dell'organico funzionale di circolo per la scuola primaria e, per la scuola dell'infanzia dall'a.s. 1999/2000, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal plesso di titolarità del docente al circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo interrompe la continuità di servizio;</p> <p>- per la scuola primaria il trasferimento tra i posti dell'organico funzionale (comune e lingua) nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio;</p> <p>- per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo organico di titolarità (o diurno o serale).</p> <p>- il punteggio per la continuità negli anni prestati su piccole isole viene raddoppiato;</p> <p>- nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del settennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del settennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio;</p> <p>- per i docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto (comune o sostegno). Il trasferimento dal sostegno a posto comune o viceversa interrompe la continuità di servizio nella scuola e nel comune;</p> <p>- per la scuola di istruzione secondaria di primo e secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella stessa classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato l'istituto di titolarità;</p> <p>- nei confronti dei docenti titolari su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale titolarità su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta.</p> <p>L'anzianità di servizio ai fini del calcolo degli anni di continuità nella stessa scuola va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.</p> <p>Ne consegue che il punteggio per la continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per i seguenti motivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per malattie; - per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n. 151/01 (congedi parentale e per malattia del figlio), - per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, - per mandato politico ed amministrativo, - nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del CNPI, di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, - per incarico della presidenza di scuole secondarie, - per esonero dall'insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici, - per esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso, - per collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23.12. 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306, - per il servizio prestato nelle scuole militari. <p>Nella ipotesi di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell'attribuzione del punteggio in questione.</p> <p>Non spetta, inoltre, la continuità nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aver ottenuto l'assegnazione provvisoria ad eccezione dei docenti trasferiti d'ufficio ovvero a domanda condizionata che richiedano per ciascun anno del sessennio dall'avvenuto trasferimento, il rientro nella scuola di precedente titolarità; - quando la durata del servizio riferito a ciascun anno scolastico, abbia avuto una durata inferiore a 180 giorni; - per i periodi trascorsi dal personale docente di ruolo per la frequenza di dottorati di ricerca e borse di studio ai sensi dell'art. 2 della legge 13.8.1984 n. 476. <p style="text-align: center;">Totale punteggio lettera C)</p> <p style="text-align: center;">Lettera C1)</p> <p style="text-align: center;"><i>(per la sola scuola primaria per il servizio su posti di lingua straniera)</i></p> <p>di aver prestato effettivo servizio di ruolo per un triennio senza soluzione di continuità, a partire dall'a.s. 1992/93 fino all'a.s. 1997/98,</p> <p><input type="checkbox"/> come specializzato punti.....</p> <p><input type="checkbox"/> come specialista punti.....</p> <p><i>(per un solo triennio, punti 1,5 come specializzato e 3 come specialista).</i></p> <p style="text-align: center;">Totale punteggio lettera C1</p>		PUNTI	
<p style="text-align: center;">Lettera D)</p> <p style="text-align: center;">Bonus di punti 10</p> <p>Dichiaro di non aver presentato, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l'a.s. 2000/2001 sino all'a.s. 2007/2008, domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale ovvero, pur avendo presentato domanda, di averla revocata nei termini previsti, e di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 10.</p>		PUNTI	

I) Totale punti per anzianità di servizio titolo I (somma dei punteggi precedenti lettere A), A1), B/I), B/II), B3), C), C1, C), C1, D).....	I) Punti.....	
<p style="text-align: center;">TITOLO II ESIGENZE DI FAMIGLIA</p> <p>N.B. nella valutazione delle esigenze di famiglia è necessario che queste sussistano alla data della presentazione della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.</p>		
<p>A) di avere il coniuge ovvero, nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal tribunale, il genitore (o i genitori) o il figlio (o i figli), residente nel comune in cui è ubicata la scuola di titolarità e di avere diritto a 6 punti.....</p> <p><i>Si attribuiscono punti 6 se il comune di residenza del familiare coincide con il comune di titolarità della scuola del docente. Per familiare si intende il coniuge, ovvero nel caso di docenti senza coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, i genitori ovvero i figli.</i></p> <p><i>La residenza deve risultare da iscrizione anagrafica risalente ad almeno 3 mesi prima della pubblicazione all'Albo dell'O.M. sulla mobilità, ovvero se l'insediamento nel comune è avvenuto nello stesso arco temporale per effetto di trasferimento per servizio del familiare. Dovrà, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi.</i></p> <p><i>Il punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l'assistenza dei familiari (lettera D della Tabella A - Parte II) spettano anche nel caso in cui nel comune ove si registra l'esigenza familiare non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili.</i></p> <p><i>In tale ipotesi il punteggio sarà attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che comprenda le predette scuole.</i></p> <p><i>Per la scuola dell'infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a - Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell'istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della Tabella a - Parte II. I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro.</i></p>		
<p>B) di avere n....figli di età inferiore a 6 anni (alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la graduatoria) e di avere diritto a punti..... (4 per ogni figlio)</p>		
<p>C) <input type="checkbox"/> di avere n....figli di età superiore a 6 anni ed inferiori a 18 anni (alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la graduatoria)</p> <p><input type="checkbox"/> di avere n....figli maggiorenni che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, permanentemente inabili a qualsiasi lavoro (punti 3 per ogni figlio)</p>		
<p>D): di aver diritto al punteggio aggiuntivo di punti 6:</p> <p><input type="checkbox"/> per prestare la cura e l'assistenza del figlio con minorazione: <input type="checkbox"/> fisica <input type="checkbox"/> psichica <input type="checkbox"/> sensoriale ovvero per prestare la cura e l'assistenza;</p> <p><input type="checkbox"/> del figlio tossicodipendente, o <input type="checkbox"/> del coniuge o <input type="checkbox"/> del genitore, totalmente e permanente inabile al lavoro che può essere assistito soltanto nel Comune di</p> <p><i>Il punteggio spetta e quando il comune in cui può essere prestata l'assistenza coincide con il comune di titolarità del docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.</i></p> <p><i>La valutazione è attribuita nei seguenti casi:</i></p> <p><i>a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto di cura;</i></p> <p><i>b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello istituto medesimo.</i></p> <p><i>c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e 122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.</i></p>		
<p style="text-align: center;">Totale punti per esigenze di servizio Titolo I :.....</p>	<p style="text-align: center;">II) Punti.....</p>	

Titolo III –Titoli generali			
<p>Il sottoscritto dichiara di possedere i seguenti titoli:</p>			
<p>A) n....promozioni per merito distinto (<i>1 punto per ogni promozione</i>)</p>
<p>B) superamento concorso per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore, in scuole di ogni ordine e grado (p. 12) .Si valuta un solo concorso.</p> <p><i>E'equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi ordinari a posti della scuola dell'infanzia non sono valutabili nell'ambito della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola secondaria di I grado non sono valutabili nell'ambito degli istituti della secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili esclusivamente nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati.</i></p> <p><i>I concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello pari ai concorsi della scuola primaria. I concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento. A norma dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80 - è valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo grado. Sono ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità all'insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione. Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75 nei concorsi ordinari per l'accesso a posti e cattedre nella scuola banditi antecedentemente alla legge 270/82. Tale punteggio spetta anche per l'accesso a tutte le classi di concorso appartenenti allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l'idoneità in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/1999.</i></p>
<p>C) di aver conseguito n.....diplomi di specializzazione conseguiti</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> nei corsi post-universitari previsti dagli statuti <input type="checkbox"/> ai sensi del D.P.R.n. 162/82, <input type="checkbox"/> ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8) <input type="checkbox"/> ai sensi del decreto 509/99 <p>presso il seguente Ateneo:</p> <p>nelle seguenti discipline.....</p> <p>.....</p> <p>nei corsi post-universitari previsti dagli statuti, ovvero nei corsi indetti ai sensi del D.P.R.n. 162/82, ovvero della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8), o del decreto n. 509/99 presso (<i>indicare l'Ateneo</i>).....</p> <p>nelle seguenti discipline</p> <p>e di aver pertanto diritto a complessivi punti (<i>p. 5 per ogni diploma</i>)</p> <p><i>Il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti anche i corsi previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509. Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale). Si precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per l'insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R. 970/75, rilasciato anche con l'eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi 4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di Specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria (SISS). Detti titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in quanto validi sia per l'accesso ai ruoli sia per il passaggio.</i></p>
<p>D) n....diplomi universitari oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (<i>p.3 per ogni diploma</i>): diplomi accademici di primo livello , laurea di primo livello o breve o diploma ISEF o diploma di accademia delle belle arti o di conservatorio di musica conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza.</p> <p><i>Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il diploma accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli ordinamenti previgenti alla legge 508/99. Non si valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un titolo richiesto per l'accesso al ruolo di appartenenza. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.</i></p>

<p>E) n.....diplomi di perfezionamento di durata non inferiore ad 1 anno, conseguiti</p> <p><input type="checkbox"/> nei corsi post-universitari previsti dagli statuti</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del D.P.R.n. 162/82,</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi della legge 341/90 (artt. 4, 6, 8)</p> <p><input type="checkbox"/> ai sensi del decreto 509/99</p> <p>n master di <input type="checkbox"/> primo livello <input type="checkbox"/> di secondo livello presso presso il seguente Ateneo:, nelle seguenti discipline:.....</p> <p>.....</p> <p><i>(si valuta un solo corso per a.a. e si attribuiscono punti 1 per ogni diploma)</i></p> <p>Il punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato. <i>I corsi tenuti a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale. Limitatamente alla mobilità nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni.</i></p>
<p>F) di essere in possesso di:</p> <p><input type="checkbox"/> n....diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale;</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di laurea in scienze motorie;</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di laurea magistrale (specialistica);</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di accademia di belle arti;</p> <p><input type="checkbox"/> del diploma di conservatorio di musica,</p> <p>oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (p. 5 per ogni titolo)</p>
<p>G) di essere in possesso del titolo di dottorato di ricerca (p.5 max 1 titolo)</p>
<p>H) per la sola scuola primaria: di aver frequentato il corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal Ministero, con la collaborazione degli Uffici Scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca, e dell'università e di aver diritto a punti 1.....</p>
<p>I) di aver partecipato, dall'a.s. 1998/99 sino all'a.s. 2000/2001, a n.....esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla legge 10/12/1997 n. 425 e al DPR 23/7/1998 n. 323 in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o di componente interno, compresa l'attività svolta dal docente di sostegno all'alunno handicappato che sostiene l'esame (si attribuiscono punti 1 per ogni esame)</p>
<p style="text-align: center;">Punteggi complessivi Titolo III</p> <p>Sommare i punti delle precedenti lettera A), B), C), D, E), F), G), H), I.</p> <p>La somma dei titoli di cui alle lettere C) D),E), F), G), H), non deve essere superiore a 10</p>	PUNTI

RIEPILOGO PUNTEGGI ATTRIBUITI :

Titolo I) Anzianità di servizio :p..... Titolo II II) Esigenze familiari p..... Titolo III Titoli generali: p.....

Punteggio complessivo: punti.....Posizione in graduatoria:

Data:..... Firma

IL DIRIGENTE SCOLASTICO:.....